Art. 270

1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF[1] può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.[2]

2 La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.

3 La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.

[1] RS **281.1**
[2] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).